



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



ATTO ORGANIZZATIVO

RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO E DEL SERVIZIO DI RITIRO/CONSEGNA BIANCHERIA A DOMICILIO

CIG: 9564848A42 - CUP: C44H22000470006

**PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI *DIMISSIONI PROTETTE E RAFFORZAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DOMICILIARI*, RIENTRANTI NELLE MISURE DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3
VALEVOLE PER IL PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2026**

- La dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a *** (***) il ***, la quale interviene nel presente Atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, Codice fiscale 90014590229 - P. IVA 02189180223, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale dell'Ente medesimo, giusto decreto del Presidente della Comunità n. *** di data ***;

e

- Sig. ** nato a ** il ** e residente a ** in via **, n. ** - Codice fiscale **, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse de **, con sede legale a ** in via ** n. **, Codice fiscale ** - Partita IVA **, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante, giusto atto notarile n. ** Rep. n. **, registrato in ** il ** al n. **, affidatario del servizio in oggetto.

Premesso che:

- con decreto del Commissario della Comunità Valsugana e Tesino n. 86 di data 24/05/2022 si è autorizzato il Responsabile del Settore socio-assistenziale a contrarre per l'affidamento a terzi del servizio di assistenza domiciliare, del servizio di consegna pasti a domicilio e del servizio di ritiro/consegna biancheria a domicilio;
- con successiva determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 362 di data 25/05/2022 si è stabilito di contrarre per l'affidamento a terzi del servizio di assistenza domiciliare, del servizio di consegna pasti a domicilio e del servizio di ritiro/consegna biancheria a domicilio della Comunità Valsugana e Tesino, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025 (o per un triennio dalla data di effettivo avvio del servizio, se successiva), approvando il relativo avviso di preinformazione;
- con provvedimenti del Presidente della Comunità n. 86 di data 27/12/2022 e del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 987 di data 27/12/2022 venivano approvati gli atti di gara;

- con il provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. 255 di data 29/03/2023, recante *“Aggiudicazione efficace procedura di gara ristretta per affidamento a terzi del servizio di assistenza domiciliare, del servizio di consegna pasti a domicilio e del servizio di ritiro/consegna biancheria a domicilio della Comunità Valsugana e Tesino, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025 (o per un triennio dalla data di effettivo avvio del servizio, se successiva). CIG:9564848A42. Una parte degli interventi oggetto di gara potranno rientrare nelle misure di finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3. CODICE CUP: C44H22000460006 – linea di investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione”*, è stata aggiudicata alla cooperativa VALES scs di Rovereto la gara in parola, per il periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2026;
- la relativa Convenzione è stata assunta al Repertorio della Comunità n. 78 di data 21/04/2023, valevole dal 01/04/2023 al 31/03/2026;
- con atto pubblico assunto al Repertorio della Comunità n. 79 di data 07/08/2023, è stata rettificata la Convenzione assunta al Repertorio n. 78 di data 21/04/2023, correggendo il precedente CUP: C44H22000460006 e riconducendolo al nuovo CUP: C44H22000470006;
- l’Art. 4 (*Interventi realizzati nell’ambito delle misure finanziate dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)*) della summenzionata Convenzione evidenzia che una parte degli interventi di cui alla convenzione potranno rientrare nelle misure di finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 *“Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione”*;
- il successivo Art. 14 (*Gestione dei rapporti convenzionali e protocolli operativi*) stabilisce inoltre che *“I rapporti tra il Soggetto affidatario e la Comunità per l’attuazione della presente convenzione, che non attengano al funzionamento ordinario dei servizi, così come disciplinato nei precedenti e nei seguenti articoli, saranno gestiti dalla Direzione del Soggetto affidatario e dal Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità. Nell’ambito della gestione di tali rapporti e qualora sia necessario per un miglior funzionamento dei servizi, potranno essere definiti ed applicati dei protocolli operativi concordati tra le Parti”*;
- l’Art. 24 (*Ampliamento ed integrazione del servizio affidato in gestione*) della Convenzione siglata infine, prevede che *“Qualora durante la gestione del servizio dovesse sorgere la necessità di ampliare l’attività oggetto della presente convenzione, integrandola con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare, la Comunità ed il Soggetto affidatario ne concorderanno tempi, modalità e costi aggiuntivi. Tale ampliamento avverrà con scambio di corrispondenza o, qualora ritenuto necessario dalle Parti, sottoscrivendo un eventuale atto aggiuntivo. Il Soggetto affidatario potrà provvedere, previa autorizzazione formale da parte della Comunità, all’erogazione di prestazioni non descritte nella presente convenzione, purché omogenee con la stessa e che non comportino oneri aggiuntivi per la*

Comunità medesima”;

- la delibera della Giunta provinciale n. 1338 di data 30/08/2024, recante “PNRR M5 C2 Linea di investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale (CUP C44H22000460006 e CUP C44H22000470006) - Direttive all'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari e approvazione delle Linee guida per le dimissioni protette. Impegno di spesa di euro 24.000,00” ha approvato le Linee guida per le dimissioni protette, che rientrano a pieno titolo negli interventi di cui all'Art. 4 della Convenzione siglata dalla Comunità Valsugana e Tesino e la Cooperativa VALES scs;
- Visto il decreto del Presidente della Comunità n. *** di data ***, recante “Approvazione Atto organizzativo relativo alla Convenzione per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, del servizio di consegna pasti a domicilio e del servizio di ritiro/consegna biancheria a domicilio - CIG: 9564848A42 - CUP: C44H22000470006 - per l'erogazione degli interventi di dimissioni protette e rafforzamento dell'offerta dei servizi domiciliari, rientranti nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa E Resilienza) – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 1.1 - Sub Investimento 1.1.3 - valevole per il periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2026”;

tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene quanto segue.

Art. 1 - Individuazione puntuale del servizio affidato in gestione con riferimento al PNRR

1. Con il presente Atto organizzativo la Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata “**Comunità**”, e la cooperativa VALES scs, di seguito denominata “**Soggetto affidatario**” declinano puntualmente - secondo i criteri e le modalità stabiliti nei successivi articoli – l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare rientrante nelle misure di finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3. CODICE CUP: C44H22000460006 – linea di investimento 1.1.3 “*Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione*” la cui possibilità di erogazione era già stata prevista all'Art. 4 della Convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. 78 di data 21/04/2023.

Art. 2 – Destinatari degli interventi per le dimissioni protette e per il rafforzamento dell'offerta dei servizi domiciliari

1. Il percorso di “*dimissioni protette*” è destinato alle persone residenti in provincia di Trento non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità che non hanno una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, che dopo un ricovero ospedaliero o dimissione da struttura riabilitativa intendano rientrare a domicilio.
2. Nel *target* sono ricomprese anche le persone senza dimora o in condizione di precarietà abitativa residenti o temporaneamente presenti sul territorio provinciale, che a seguito di episodi acuti accessi al

Pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un percorso di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute.

3. Le condizioni di non autosufficienza e fragilità il contesto abitativo e relazionale sono valutati secondo un approccio multidisciplinare.
4. In generale la condizione di eleggibilità principale rispetto all'attivazione del percorso di dimissioni protette è costituita dalla sostenibilità del programma di permanenza domiciliare entro il termine del piano assistenziale attivato.
5. La misura in parola prevede anche una quota di interventi di rafforzamento dell'offerta dei servizi domiciliari.
6. Il numero minimo di beneficiari da raggiungere complessivamente sarà pari al 40% nell'ambito della tipologia "*SAD in dimissione*" ed il restante 60% nella tipologia riferita al "*Rafforzamento dell'offerta dei servizi domiciliari*". Nel corso del progetto tali quote potranno essere oggetto di ridefinizione, tenuto conto del suo andamento.

Art. 3 – Professionalità coinvolte e ruoli

1. Le figure di riferimento coinvolte nel processo di dimissione protetta sono individuate per territorio di residenza della persona di dimittenda, salvo i casi in cui gli interventi socio-assistenziali o socio-sanitari siano erogati in un territorio diverso da quello di residenza o presso luoghi di temporanea accoglienza.
2. Secondo quanto stabilito dalle *Linee guida* di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1338 di data 30/08/2024 il *Coordinatore dell'ente incaricato ad erogare il servizio domiciliare* (o suo delegato) può essere chiamato a partecipare al momento di conoscenza e prima valutazione della situazione, su iniziativa del Servizio sociale territoriale che ha la titolarità della valutazione sociale. La sua partecipazione è finalizzata ad anticipare quanto più possibile la programmazione degli aspetti organizzativi connessi all'attivazione del servizio.
3. Per quanto riguarda gli interventi di rafforzamento dell'offerta dei servizi domiciliari, le figure sono quelle già individuate dalla Convenzione in essere tra il Soggetto aggiudicatario e la Comunità Valsugana e Tesino.

Art. 4 – Procedura di attivazione e tempi di valutazione

1. La procedura per la valutazione ed attivazione di un percorso di *dimissioni protette* prevede la partecipazione di più soggetti che concorrono, ognuno per la propria competenza, nel valutare in modo multidimensionale l'intervento più adeguato alla situazione personale del cittadino.
2. L'integrazione prevede tempi e luoghi diversi nella costruzione di collaborazioni multidisciplinari, che vedono l'avvio da parte dell'equipe sanitaria della struttura ospedaliera e il suo sviluppo grazie ai presidi sanitari e ai Servizi sociali sul territorio, in un'ottica di continuità assistenziale tra l'ospedale e il territorio.

3. Per ogni passaggio sono previste delle schede di raccolta informazioni e valutazione, che concorrono ad elaborare il piano individualizzato delle *dimissioni protette*.
4. La procedura di dimissioni protette va applicata nel solo ed esclusivo interesse della persona e va attivata quando l'équipe del servizio sanitario che ha in carico la situazione ravvisa la necessità di cure ed assistenza dopo la dimissione che non possono essere assicurate nel contesto di vita della persona.
5. Il Coordinatore di percorso presso il Servizio Cure Domiciliari del territorio, ricevuta la segnalazione dal servizio ospedaliero, si attiva immediatamente o comunque entro le 24 ore per coinvolgere le ulteriori professionalità coinvolte, che dovranno prendere in carico la situazione della persona nel post dimissione.
6. Le istituzioni ospedaliere e di territorio competenti agevoleranno i percorsi dei pazienti e dei loro familiari facilitando il passaggio di informazioni al fine di garantire una presa in carico precoce e di non prolungare il percorso di dimissioni ospedaliere. Pertanto è possibile privilegiare forme di trasmissione di comunicazioni dirette ed immediate degli atti nel rispetto delle norme sulla riservatezza e la *privacy*.
7. L'Assistente sociale, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte del Servizio Cure Domiciliari si attiva per valutare congiuntamente alla Referente Tecnico-Organizzativa (RTO) del Soggetto affidatario, entro i successivi due giorni lavorativi, la situazione del possibile rientro a domicilio, verificando – tra l'altro - la possibilità di attivazione, al momento della dimissione, dei servizi necessari per il periodo post dimissione (servizi di assistenza domiciliare, servizio pasta e domicilio e servizio telesoccorso/telecontrollo).
8. L'Assistente sociale di riferimento, tenuto conto delle valutazioni pervenute, redige il piano individualizzato indicando gli interventi di sostegno socio-assistenziale attivabili e necessari, relative modalità di accesso e frequenza, indicando obiettivi generali e specifici, risultati attesi, risorse impiegate, nonché la data ultima di termine degli interventi erogati in modalità *dimissioni protette*; monitora l'andamento del progetto nel corso delle dimissioni protette coordinandosi anche con le figure sanitarie coinvolte ed in caso di necessità rimodula il piano individualizzato concordato.
9. Visto il carattere di urgenza connesso alle situazioni in dimissione da strutture sanitarie, coerentemente con i bisogni dell'utente evidenziati dal piano individualizzato, il Servizio sociale competente si riserva la possibilità di dare carattere di priorità all'attivazione degli interventi ritenuti necessari nelle forme ritenute più opportune.
10. Per garantire maggiore appropriatezza nella definizione del bisogno e del piano assistenziale, nonché per ridurre i tempi di attivazione dei servizi anticipando quanto più possibile la programmazione degli aspetti organizzativi connessi all'attivazione stessa del servizio, è auspicabile che la valutazione sociale sia svolta congiuntamente fra Servizio sociale territoriale, Soggetto affidatario del servizio di assistenza domiciliare e, in caso di persone senza dimora, responsabile della struttura ove sarà domiciliata la persona nel periodo post dimissioni. Il Servizio Sociale Territoriale mantiene l'esclusiva titolarità della valutazione.

11. Per quanto riguarda gli interventi di rafforzamento dell'offerta dei servizi domiciliari, la procedura ed i tempi di attivazione sono quelli già individuati dalla Convenzione in essere tra il Soggetto affidatario e la Comunità Valsugana e Tesino.

Art. 5 – Interventi attivabili

1. Fra gli interventi sociali previsti si annoverano:
 - a) *Assistenza domiciliare*: interventi di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il recupero/mantenimento dell'autosufficienza residua attraverso un sostegno diretto nell'ambiente domestico e nel rapporto con l'esterno. Costituiscono pertanto ambiti di intervento la cura e igiene della persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, la cura e l'igiene ambientale, il disbrigo pratiche, l'accompagnamento a visite, la spesa e la preparazione dei pasti, l'aiuto nella vita di relazione, ecc.;
 - b) *Pasti a domicilio*: servizio di predisposizione di pasti a domicilio espletato direttamente presso l'abitazione e servizio consegna pasto a domicilio.
2. Il piano individualizzato potrà essere aggiornato e rivisto su richiesta di ciascuna parte, in base all'andamento della presa in carico della dimissione protetta.

Art. 6 – Tempi delle dimissioni protette

1. Il Servizio di dimissioni protette garantisce un'assistenza familiare:
 - a) entro i 30 giorni successivi alla data della dimissione;
 - b) non inferiore, per ogni giornata di intervento, a 6 ore e fino ad un servizio garantito per 24 ore ove le condizioni alloggiative lo consentono. Il servizio non deve necessariamente essere garantito senza soluzione di continuità in termini di giornate di intervento ma, in relazione allo specifico bisogno di assistenza, può essere erogato esclusivamente nei giorni individuati nel piano individualizzato.
 - c) non superiore a 120 ore complessive.
2. Per quanto riguarda gli interventi di rafforzamento dell'offerta dei servizi domiciliari, i tempi di attivazione e la durata verranno definiti nell'ambito di uno specifico progetto d'aiuto individualizzato, tenuto conto di quanto già previsto dalla Convenzione in essere tra il Soggetto aggiudicatario e la Comunità Valsugana e Tesino.

Art. 7 - Costi

1. Il Servizio di dimissioni protette è gratuito per il cittadino.
2. Per quanto riguarda gli interventi di rafforzamento dell'offerta dei servizi domiciliari, il servizio prevede la medesima quota di compartecipazione alla spesa già prevista per il Servizio.

Art. 8 - Corrispettivi

1. Il compenso dovuto dalla Comunità al Soggetto affidatario è quello previsto dalla Convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. 78 di data 21/04/2023.
2. Per le misure finanziate dal PNRR potrà essere richiesta una fatturazione separata.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 28 della Convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. 78 di data 21/04/2023, le fatture relative agli interventi finanziati nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 – Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub investimento 1.1.3 devono riportare gli elementi essenziali come di seguito evidenziati:
 - a) numero della fattura
 - b) data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione)
 - c) estremi identificativi dell'intestatario
 - d) importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge)
 - e) CUP del progetto: **C44H22000470006**
 - f) CIG: **9564848A42**
 - g) Codice Univoco Ufficio: **FB34E4**
 - h) estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità)
 - i) Titolo del progetto: nel caso specifico va indicato il seguente - ***“Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione”***
 - j) indicare la dicitura: ***“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”***
 - k) estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce: Prot. *** di data ***.

Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti il PNRR

1. Come evidenziato in premessa, gli interventi di cui al presente Atto organizzativo sono ammessi a finanziamento sui fondi P.N.R.R. (Piano di Ripresa e di Resilienza) – Missione 5 – Componente 2 - Linea di investimento 1.1 - Sub investimento 1.1.3 ***“Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione”***.
2. L'affidamento è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente affidamento e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, che il Soggetto affidatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
3. ***Qualora l'operatore economico affidatario occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:***

Il Soggetto affidatario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Atto è tenuto a consegnare alla Comunità una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Atto, nonché l'impossibilità per il Soggetto affidatario di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

4. ***Qualora l'operatore economico affidatario occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15:***

Il Soggetto affidatario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 e dalle conseguenti linee guida di cui al D.P.C.M. 7/12/2021, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Atto è altresì tenuto a consegnare alla Comunità la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione alla gara di cui al presente Atto. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali previste dalla Convenzione.

Il Soggetto affidatario ha l'obbligo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione dell'affidamento o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e una quota pari ad almeno il 30 % all'occupazione femminile, tenuto conto che l'assunzione di donne di età inferiore a anni 36 concorre al computo di entrambe le quote. A tal fine, entro il termine perentorio della data di ultimazione dell'incarico, il Soggetto affidatario ha l'obbligo di presentare una relazione sintetica per dimostrare il rispetto delle suddette percentuali di assunzione. La mancata produzione della suddetta relazione ed il mancato rispetto dell'indice occupazionale, previsto comporta l'applicazione delle penali previste dalla Convenzione.

5. Stante le specifiche abilitazioni/titoli professionali richiesti per la realizzazione degli interventi previsti nei progetti personalizzati, non è possibile imporre al Soggetto aggiudicatario requisiti volti a garantire la parità di genere o le pari opportunità generazionali, così come risulta impossibile, vista la particolare utenza cui il servizio stesso si rivolge, prevedere l'inclusione lavorativa di persone con disabilità.

Art. 10 - Obblighi a carico del Soggetto aggiudicatario

1. Qualora, per mancato rispetto dei tempi di realizzazione quanto stabilito dal presente Atto, così come previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per cause imputabili al Soggetto affidatario nella fase di erogazione, dovessero essere attivate le procedure di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, la Comunità avrà diritto a richiedere il risarcimento del danno.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dal presente Atto per la presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dal presente Atto per la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico del Soggetto affidatario nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento di cui al presente Atto, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.
4. Nel caso in cui il Soggetto affidatario non consegni la relazione finale, prevista dal presente Atto entro il termine perentorio previsto, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei sopra-scritti commi non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 50, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 11 – Riferimento alla Convenzione

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Atto, si fa riferimento alla Convenzione assunta al Repertorio della Comunità n. 78 di data 21/04/2023.

Il presente Atto viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Per VALES Società Cooperativa Sociale

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Paolo Fellin

Per la Comunità Valsugana e Tesino

Il Responsabile del Settore socio-assistenziale

Dott.ssa Maria Angela Zadra